

DIREZIONE AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Dirigente Ing. Valentina Maggi

*Servizio Suap Commercio Demanio
Ufficio Demanio marittimo*

Responsabile dott.ssa Federica Leonardi

id. 1738353

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
Roma
pec: protocollo.agcom@pc.agcom.it

Oggetto: Riscontro del parere ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pervenuto con prot. 12097 del 04.03.2024

A riscontro del parere in oggetto, si rappresenta quanto segue:

La delibera di Giunta Comunale del 28 dicembre 2023, n. 486, avente ad oggetto il *“Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). Atto di indirizzo*”, ha recepito i disposti della legge-provvedimento 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”), la quale, a sua volta, ha mutuato i principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con le sentenze 17/2021 e 18/2021 e dalla giurisprudenza italiana e europea successiva, ed ha confermato, mediante il richiamo ai principi indicati in premessa, al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo e diporto nautico insistenti nel Comune di Pietrasanta.

Con tale provvedimento l’Amministrazione Comunale non ha disposto proroghe generalizzate, ma, in considerazione di specifiche e puntuali ragioni oggettive impeditive dello svolgimento di procedure selettive, nel mantenere ferma la scadenza dei titoli al 31.12.2023 ha contestualmente legittimato fino al 31.12.2024 l’occupazione delle aree demaniali, territorialmente gestite, da parte degli attuali concessionari.

A tal proposito si rileva come il rinvio alla formulazione originaria dell’art. 3, c. 3, della L. 118/2022, lungi dall’essere un espediente per eludere l’applicazione della normativa eurocomunitaria in materia

DIREZIONE AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Dirigente Ing. Valentina Maggi

*Servizio Suap Commercio Demanio
Ufficio Demanio marittimo*

Responsabile dott.ssa Federica Leonardi

concorrenziale, derivi da attenta ed approfondita valutazione dei principi espressi dalle istituzioni comunitarie (Corte di Giustizia UE 20.04.2023 causa C-348/22 e giurisprudenza precedente; Commissione Europea parere motivato 16.11.2023) e nazionali (Consiglio di Stato, comunicato del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge di conversione del DL 198/2022), che non hanno mai messo in discussione i dettami stabiliti dal Governo Draghi e dunque la Legge 118/2022 in originaria formulazione.

In ordine alle considerazioni espresse da codesta Autorità relative alla scarsità della risorsa e all'interesse transfrontaliero del patrimonio costiero nazionale il Comune di Pietrasanta si è limitato a menzionare i risultati dei lavori del “Tavolo tecnico interministeriale” istituito dal DL 28.12.2022, n. 198 convertito con Legge 24.2.2023, n. 14 (cd. Decreto Milleproroghe), senza, tuttavia, fondarvi alcuna determinazione.

A tal proposito si ricorda che le disposizioni relative al deliberato ultimo possibile termine dei menzionati titoli al 31.12.2024, contenute nell'atto n. 486/2023, attengono ai seguenti aspetti:

1) *assenza di criteri uniformi a livello nazionale per l'espletamento delle gare ed in particolare per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante [indennizzo previsto dall'art. 4, comma 2, lett. i), L. n. 118/2022]; su tale punto incombe inoltre la contemporanea vigenza di una disposizione normativa (l'art. 49, cod. nav.), secondo la quale, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso (c.d. Incameramento)*

Il richiamo operato da codesta Autorità ai criteri indicati dal Consiglio di Stato nel 2021 utilizzabili nei bandi di gara appare insufficiente, dal momento che non sussiste alcun riferimento per il calcolo dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, quale inevitabile requisito previsto dalla legge 118/2022, in formulazione precedente al decreto Milleproroghe. Peraltra, poiché la stessa legge richiama la necessità di utilizzare da parte dei Comuni procedenti criteri uniformi a livello nazionale, non si vede come la singola amministrazione possa colmare tale lacuna normativa in maniera autonoma ed in assenza dei decreti attuativi non ancora dal governo adottati.

2) *Inapplicabilità del Codice dei contratti relativamente alle procedure di gara delle concessioni demaniali marittime, secondo la più autorevole giurisprudenza amministrativa ed in particolare secondo l'atto di segnalazione n. 4 del 6 settembre 2022 dell'ANAC.*

DIREZIONE AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Dirigente Ing. Valentina Maggi

*Servizio Suap Commercio Demanio
Ufficio Demanio marittimo*

Responsabile dott.ssa Federica Leonardi

- 3) *Pendenza di molteplici contenziosi promossi dai concessionari balneari contro il Comune di Pietrasanta al fine di ottenere il riconoscimento, a tempo indeterminato, del rapporto concessorio di cui sono titolari.*

Il rilievo, mosso dall'AGCOM, secondo il quale sarebbe stato possibile per l'Amministrazione indire le procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni balneari non interessate dai ricorsi, non può trovare, in concreto, idonea applicazione: su n. 108 concessioni balneari sono, infatti, pendenti n. 98 contenziosi amministrativi instaurati a partire dall'indomani dell'entrata in vigore della L. 118/2022 (formulazione originaria). Le residue concessioni rientrano nella casistica di cui all'art. 3 comma 2 stessa L. 118/2022, sempre formulazione originaria, le quali pertanto “continuano ad avere efficacia fino al termine previsto dal relativo titolo”.

- 4) *Incidenza del Piano Utilizzazione Arenili sui titoli concessori. Sussiste infatti l'impossibilità oggettiva di attuazione al principio di adeguata considerazione degli investimenti e più in generale compressione della facoltà di presentare progetti da parte dei balneari volti a “migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale” [...] e interventi tali da assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema con preferenza, per il programma degli interventi, che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili (vd. Art. 4, lett e), punto 4 L. 118/2022). Tale circostanza deriva dalla decadenza ad agosto 2024 del Piano Attuativo cd PUA (Piano Utilizzazione Arenili) del Comune di Pietrasanta vigente alla data odierna. In particolare alla suddetta scadenza il piano attuativo in questione diverrà inefficace per la parte non ancora attuata ai sensi dell'art. 110 c. 3 LR Toscana 65/2014, configurandosi come “area non pianificata” per la quale varranno le disposizioni di cui all'art. 105 LR Toscana 65/2014, che limitano sostanzialmente le possibilità di intervento.*

Su tale aspetto codesta Autorità, oltre ad eccepire la possibilità di indizione di procedure selettive nelle more dell'approvazione del nuovo Pua, ha messo in dubbio la necessità di apportare modifiche sostanziali allo strumento attualmente vigente.

A tal proposito si rileva come il PUA vigente, essendo stato recepito all'interno dello strumento generale di pianificazione dell'Ente a far data dall'agosto 2014, non tenga di conto della successiva disciplina paesaggistica introdotta dalla Regione Toscana con il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PRR) approvato con Deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, recante, tra l'altro, norme di dettaglio sugli utilizzi degli arenili e la loro conformazione dal punto di vista paesaggistico.

Risulta evidente che le disposizioni del PIT-PRR, gerarchicamente sovraordinate, incidano in maniera sostanziale sulla possibilità di attuazione del PUA medesimo (in relazione alle volumetrie, alle superfici, ai coni visuali, alle altezze dei fabbricati) e che tale interazione abbia comportato l'impossibilità di definire le possibilità di intervento da prevedere nelle procedure di gara.

DIREZIONE AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Dirigente Ing. Valentina Maggi

*Servizio Suap Commercio Demanio
Ufficio Demanio marittimo*

Responsabile dott.ssa Federica Leonardi

Al contrario, nell'ambito della procedura di approvazione del nuovo P.U.A. conformato al PIT-PRR, verranno definiti gli interventi attuativi di dettaglio, da inserire all'interno dei bandi di gara.

Si rimette quanto sopra entro il termine disposto dal comma 2 dell'art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e si rimane a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Distinti saluti.

Il dirigente
ing. Valentina Maggi
sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005